

Alleg. 2

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COMO
Allegato Attore.to il 31-10-2014
4251N Serie 36

**Statuto dell'Associazione
"Ahimsa"
Associazione di volontariato**

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Carolina Giacobbe

*firma su delega del
Direttore Provinciale
Giuseppe Fidone

TITOLO I - Costituzione

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SCOPO

E' costituita una Associazione, qualificata "organizzazione di Volontariato" e denominata "Ahimsa", nel rispetto del C.C. nonchè della Legge 11 agosto 1991 nr. 266, che, come tale, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, potrà essere considerata "Onlus" ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 10 e segg. del D. Lgs. 4 dicembre 1997 nr. 460.

L'Associazione non ha fine di lucro e, pertanto, gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, della Legge Regionale Lombardia 01/2008, del Decreto Legislativo 460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale

L'Associazione è aconfessionale ed apolitica. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2. SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Locate Varesino (Co)

L'Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali

TITOLO II - Principi, Finalità e Azioni

ARTICOLO 3. PRINCIPI E FINALITÀ

La Associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo iniziative atte a offrire sostegno, assistenza e tutela alle vittime di discriminazioni, abusi, violenze e lesione di diritti civili, anche svolgendo, direttamente ed indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti a sostegno delle proprie finalità istituzionali. Nell'ambito delle finalità di interesse sociale, la Associazione assume inoltre iniziative atte a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, sugli abusi, sulle violenze e sulla lesione di diritti civili di qualunque tipo.

In particolare lo scopo dell'Associazione è nei seguenti settori:

- tutela dei diritti civili;
- assistenza sociale;
- prevenzione e sensibilizzazione;
- promozione di politiche nazionali, internazionali e locali, interventi legislativi specifici, servizi adeguati alle necessità delle persone che subiscono violenza, discriminazione, abusi o lesione di diritti civili ed alla diffusione della cultura di genere;
- beneficenza.

ARTICOLO 4. ATTIVITÀ

L'Associazione si propone di perseguire su tutto il territorio gli scopi di cui all'articolo 3. (assumendo in caso di necessità lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo anche attraverso le seguenti attività elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- costruire un'identità che sviluppi progettualità e visibilità dell'Associazione come centro antiviolenza e di tutela dei diritti civili;
- essere interlocutrice per le istituzioni locali, nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle persone e tutelare i diritti civili;
- svolgere un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti della persona;

- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite in ragione dell'attività dell'Associazione;
- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, discriminazione, abusi e diritti civili, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i centri e per il territorio;
- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza, discriminazione, abusi e lesione di diritti civili;
- essere un soggetto che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
- sostenere attivamente le persone vittime di violenza, discriminazione, abusi, lesione di diritti civili;
- favorire lo scambio, il confronto, il sostegno tra persone, enti, e associazioni;
- favorire nuovi progetti, riflessioni e verifiche;
- promuovere e realizzare progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effetti della violenza, discriminazione, abusi con particolare attenzione alle sue trasformazioni;
- gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento e aggiornamento di banche dati e centri di documentazione e curare la redazione e la stampa di pubblicazioni;
- promuovere attività formative per condividere le metodologie e sviluppare nuove competenze;
- promuovere e gestire programmi di formazione specifici, corsi di aggiornamento e di formazione per operatori dei servizi, professionisti e volontari;
- organizzare convegni, dibattiti, seminari e approfondimenti;
- promuovere azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, anche attraverso campagne pubblicitarie;
- partecipare ai tavoli, forum locali, nazionali e internazionali nel rispetto della pluralità e dell'autonomia e delle scelte di ogni componente l'Associazione.

ARTICOLO 5. ADESIONI AD ALTRI ENTI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

L'Associazione potrà aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle finalità di cui al presente statuto. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre associazioni od enti locali, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse e collegate.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 6. SOCI

L'Associazione è costituita da:

- soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità (salvo rinuncia) e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
- soci Ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed accettando il presente Statuto ed ogni eventuale Regolamento interno dell'Associazione, contribuiscono attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci Ordinari ha carattere di perpetuità (salvo rinuncia) e non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
- soci Sostenitori: coloro che (persone fisiche o giuridiche) hanno particolare interesse per le attività dell'Associazione e offrono un contributo finanziario (in misura libera) per sostenerla; anche il socio sostenitore potrà essere presente alle Assemblee, ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

ARTICOLO 7. ADESIONE DEI SOCI

Per aderire, l'aspirante socio deve presentare domanda scritta sottoscritta al Comitato Direttivo, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci Ordinari è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente.

L'eventuale diniego va motivato; contro tale diniego può essere presentato ricorso all'Assemblea, che decide definitivamente.

Con la domanda di ammissione l'aspirante socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, nonchè si impegna a rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, stabilita dall'Assemblea in occasione della delibera sul bilancio dell'anno precedente, è annuale, intrasmissibile, non rivalutabile e restituibile solo in caso di reiezione della domanda di ammissione a socio.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona, per i soci Ordinari, con il versamento della quota di adesione.

I soci Sostenitori vengono invece ammessi all'Associazione all'atto del versamento del contributo di sostegno.

ARTICOLO 8. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

Tutti soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e autorizzata dal consiglio direttivo.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento di ogni socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

In caso di necessità l'Associazione può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nel rispetto della normativa vigente.

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale e gratuito;
- c) limitatamente ai soci Fondatori e Ordinari, versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) eleggere le cariche sociali ed essere eleggibili alle stesse;
- d) avere accesso a tutti gli atti e documenti relativi alla gestione dell'Associazione.

ARTICOLO 9. RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di socio cessa per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta o mail da inviare al Comitato direttivo; il recesso ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci e non dà diritto al rimborso di alcuna quota associativa versata;
- b) morte;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) esclusione in caso di inadempienza da parte del socio dei doveri previsti dallo Statuto o dal Regolamento (tra cui il mancato pagamento della quota annua di adesione) o per altri motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa; l'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo comunicazione scritta o mail

al medesimo unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione (ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile); contro tale esclusione può essere presentato ricorso all'Assemblea, che decide definitivamente; l'esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci e non dà diritto al rimborso di alcuna quota associativa versata.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;

ARTICOLO 11. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è costituita dai tutti i soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato Direttivo (ovvero è convocata dal Comitato direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne riceva richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo dei soci), mediante:

- avviso scritto con lettera semplice o comunicazione mail ai soci, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e devono essere inviati ai soci con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo comunicazione semplice anche eseguita via mail.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca il Comitato direttivo;

- propone e approva le iniziative vincolanti per tutti i soci indicandone modalità e supporti organizzativi, determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato direttivo;

- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

- approva il programma annuale dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, salvo quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

ARTICOLO 12. IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo, che, investito dei più ampi poteri e competenze per la gestione dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a cinque membri eletti tra i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

I membri del Comitato direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso del presente articolo.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente dell'Associazione o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- conferisce procure generali o speciali, instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- redige i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto;
- elegge il Presidente dell'Associazione.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato direttivo elegge al suo interno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, tutti eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla nomina dei membri mancanti, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'incarico degli altri membri.

Articolo 13. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'Associazione (anche di fronte a terzi ed in giudizio), presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea e dura in carica quanto il Comitato direttivo.

Rappresenta l'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da persona dal medesimo designata.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed agire su di essi e rilasciare delega, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione con successiva ratifica da parte del Comitato direttivo.

Il Presidente convoca il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti previamente autorizzati dal Comitato direttivo.

Articolo 14. Elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 15. Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'Assemblea in occasione della delibera sul bilancio dell'anno precedente; la quota associativa è annuale, è restituibile solo in caso di reiezione della domanda di ammissione a socio, non è trasmissibile e non è rivalutabile.
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- dai contributi, sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; per l'effetto il Comitato

direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

Articolo 16. Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario di volta in volta nominato e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Tali atti devono essere depositati presso la sede legale o operativa dell'Associazione ed ogni socio può consultarli.

Articolo 17. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo i termini e le disposizioni di Legge.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere comunicata ai soci mediante esposizione in bacheca presso la sede legale o operativa almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione di quelle a esse direttamente connesse o collegate. Per le attività connesse o collegate verrà tenuta una separata contabilità.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 18. MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria (con decisione assunta a maggioranza dei presenti) che, a tal fine, si intende validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ARTICOLO 19. SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In tal caso lo scioglimento è deciso con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e col voto favorevole di 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che svolgono la loro attività in settori analoghi o identici come previsto dalla legge 266/91 art. 5 comma 4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VII - SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

ARTICOLO 20. SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Il simbolo dell'Associazione, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "Ahisma".

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus", dal momento in cui l'Associazione è iscritta al relativo Registro delle ONLUS.

TITOLO VIII - NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. NORMA TRANSITORIA

In sede di atto costitutivo vengono nominati il primo Presidente ed il primo Comitato direttivo; tali organismi hanno il compito di adempiere a tutto quanto necessario per la legale costituzione della Associazione, compreso l'inoltro della domanda di iscrizione al Registro delle ONLUS ed in ogni altro Registro pubblico ritenuto opportuno e hanno altresì il compito di gestire l'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali sino alla scadenza della carica.

ARTICOLO 22. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal C.C. e dalla normativa vigente.

Locate Varesino, li 02 ottobre 2014

Firmato dai soci Fondatori

Roberto Balducci | *Ernesto M. Dele*
Diana Tella Cusi | *Giuseppe*
Manuela Grossi | *M. Ricci*

